

UILPA Penitenziari

MOD. 40/255



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
DISCIPLINA POLIZIA PENITENZIARIA

Prot. n. 872004/9.L

E RGO. 2002

U.I.L. Pubblica Amministrazione

Oggetto: lettera circolare n. 0184021-2002 del 22 aprile 2002

In riferimento alla nota 643 del 17.6.02, si rappresenta quanto segue.

Con quanto affermato nella prima parte della lettera circolare 0184121-2002 del 22.4.02, dove si è trattato del "rapporto disciplinare", non si è voluto affatto escludere i casi che potrebbero presentarsi nel corso delle traduzioni o piantonamenti poiché essi devono considerarsi inerenti a tutti gli effetti "servizio d'istituto" e, pertanto, disciplinati alla stessa stregua dell'attività svolta all'interno dell'istituto, senza necessità di ulteriori specificazioni.

La questione è stata trattata nella lettera circolare solo perché nel corso degli anni molti sono stati i dubbi interpretativi in ordine alla applicazione dell'art. 10 per fatti verificatisi al di fuori dell'istituto e del tutto estranei al servizio e pur tuttavia sanzionabili sotto l'aspetto disciplinare ai sensi del d.lgs. 449/92; è solo con riferimento a questi, quindi, che si è sostenuto che non necessita alcun "rapporto" ex art. 10.

Quanto, poi, al preavviso dell'avvio del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge 241/90, è bene chiarire che esso è istituito completamente diverso dal rapporto ex art. 10: la preventiva comunicazione all'interessato ai fini della partecipazione al procedimento non trova la propria regolamentazione nell'ambito del d.lgs. 449/92, perciò di essa non si è fatto cenno nella lettera circolare che ci occupa.

Relativamente alla "notifica degli atti del procedimento", si precisa che laddove si è affermato che il procedimento può essere "regolarmente avviato" con la nomina del funzionario istruttore, si intendeva - e si intende - sostenere che l'assenza per malattia del dipendente non legittima ex se l'interruzione del procedimento a cui, può darsi, pertanto, regolare ulteriore prosiegua.



Ministero della Giustizia

Il tutto, evidentemente, nel rispetto del diritto alla tutela della salute del dipendente che potrà attendere il recupero psico-fisico ed il rientro in servizio per presentare le sue giustificazioni.

Ciò non pare in alcun modo contrastare con quanto detto in altra parte della lettera circolare dove è stato sostenuto – ai fini della decorrenza dei termini del procedimento ex art. 120 del T.U. 3157 - che consolidata giurisprudenza sostiene che il procedimento ha inizio con la contestazione dell'addebito per stabilire il momento in cui giuridicamente si instaura il contraddittorio e dal quale, appunto, decorrono i termini il cui mancato rispetto può portare alla decadenza del procedimento stesso.

Per quanto attiene, infine, alle visite fiscali, si tiene a precisare quanto segue.

Gli ordini di servizio cui si intende fare riferimento non possono che essere quelli strettamente legati ai tempi e alle modalità delle comunicazioni delle assenze e della trasmissione dei certificati medici, tenuto conto dell'argomento trattato in quella specifica parte della lettera circolare.

E' ancora evidente che l'Amministrazione centrale non ha mai inteso sottrarsi a valutazioni sia di merito che di legittimità qualora la questione insorta in sede periferica sia stata portata a sua conoscenza, senza, tuttavia, omettere di ricordare che i termini per eventuali impugnative non sono illimitati.

Pertanto, se vige nell'ambito dell'istituto di appartenenza un ordine di servizio ritenuto legittimo dallo stesso personale dipendente o dalle organizzazioni sindacali che lo rappresentano è indiscutibile che esso deve essere rispettato per evitare di incorrere in sanzioni disciplinari.

Per finire, si conferma che le visite fiscali devono essere sempre disposte presso il domicilio del dipendente poiché è innegabile che ogni diversa determinazione si pone in netto contrasto alla norma – legge 638/83.

Il caso specifico trattato in altra sede – citato da codesta Organizzazione Sindacale – non può avere significato derogatorio rispetto a quello che si è inteso chiarire a carattere generale con la lettera circolare in argomento, che resta, pertanto, confermata.

Nella consapevolezza di non poter astrattamente disciplinare nel dettaglio i molteplici e complessi aspetti della materia e nello spirito di collaborazione che deve essere alla base di un comune senso del dovere per meglio conseguire i fini istituzionali, non rimane che auspicare che le direttive date rendano più serena la trattazione delle pratiche in materia disciplinare ed assicurare l'intervento dell'Amministrazione nelle singole e specifiche questioni che verranno eventualmente segnalate.

Il Capo del Dipartimento
 IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
 Emilio di SOMMA